

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ABENANTE, AIMONI, PALAZZESCHI, FABRETTI, ILLUMINATI, BORSARI, FERMARIELLO, CAVALLI, MADERCHI, MAGNO, LUGNANO, PAPA, POERIO e PIRASTU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1968

Modificazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 335, sull'ordinamento della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Sottoponiamo alla vostra attenzione un disegno di legge già presentato nella IV legislatura.

Uno degli aspetti più impressionanti dell'attività produttiva moderna è rappresentato dal crescente numero di infortuni sul lavoro.

Il rapido sviluppo della meccanizzazione del lavoro, la introduzione dell'automazione e l'applicazione di nuove tecniche nei processi produttivi non sono ancora accompagnate dal necessario adeguamento delle norme preventive che dovrebbero tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

L'insufficiente controllo degli organi statali preposti a questa funzione e la mancanza di un'efficace partecipazione dei lavoratori all'azione di prevenzione favoriscono numerose violazioni da parte padronale delle norme in vigore.

In pochi anni il numero degli infortunati sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura si è raddoppiato. Quasi 5.000 lavoratori perdono annualmente la vita in infortuni sul

lavoro e decine di migliaia di operai restano ogni anno parzialmente o totalmente invalidi.

L'assistenza morale, economica e sanitaria è ancora insufficiente e gli invalidi del lavoro hanno bisogno di avere una loro associazione che li assista moralmente e materialmente e li aiuti a riacquistare la fiducia e la speranza.

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro — ANMIL — è stata fondata nel 1943 da un benemerito gruppo di pionieri ed in questi 25 anni ha avuto una vita molto travagliata.

L'assoluta mancanza di mezzi ha limitato la sua attività, resa più difficile dal mancato appoggio governativo. Fin dal 1952 il Ministro del lavoro aveva sciolto gli organi di direzione nazionale e nominato un commissario. Questa situazione anormale è durata fino a quando il Parlamento ha approvato la legge 21 marzo 1958, n. 335.

Detta legge, mentre dà un riconoscimento giuridico alla Associazione e ne fissa compiti

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e funzioni, toglie all'Associazione stessa ogni autonomia e la priva di ogni possibilità di vita democratica.

Con il presente disegno di legge proponiamo di modificare in senso democratico la legge n. 335 e di ridare all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro la sua autonomia, attraverso la direzione responsabile di organismi direttivi composti ed eletti dai mutilati del lavoro.

Ci sembra questo anche un doveroso atto di giustizia e di fiducia in una benemerita categoria di lavoratori che hanno dimostrato in tutti questi anni la loro maturità sociale. Al danno della mutilazione e dell'invalidità fisica non possiamo aggiungere l'offesa

di trattare questi lavoratori come minorati sociali privandoli del diritto di dirigere essi stessi, nel pieno rispetto delle norme democratiche, la loro Associazione di categoria.

L'importanza e la delicatezza delle funzioni che la legge affida all'Associazione postula un vivo senso di umana solidarietà che solo un organismo libero e vitale può esprimere. Il controllo sulla vita e sull'attività dell'Associazione, affidate ai collegi dei sindaci, nei quali trovano posto, sia al centro che nelle provincie, rappresentanti di enti assicurativi e di Ministeri, e l'obbligo di fare ratificare i bilanci dal Ministero del lavoro sono garanzie sufficienti per il pieno rispetto delle norme di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il numero 4) del primo comma dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è sostituito dal seguente:

« 4) contributo mensile a carico di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro iscritti all'Associazione. L'entità del contributo è stabilita dal Comitato centrale. La riscossione è effettuata nei confronti dei mutilati e invalidi del lavoro che avranno rilasciato delega all'Associazione ».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 21 marzo 1958, numero 335, è sostituito dal seguente:

« Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione agisce attraverso organi centrali e periferici ai quali è anche affidata la amministrazione.

Sono organi dell'Associazione:

- il Congresso nazionale;
- il Comitato centrale;
- il Consiglio nazionale;
- il Collegio nazionale dei sindaci;
- il Presidente nazionale;
- i Consigli provinciali;
- i Collegi provinciali dei sindaci;
- i Presidenti dei Consigli provinciali.

Il Congresso nazionale è il massimo organo dell'Associazione.

Spetta al Congresso nazionale l'approvazione del rapporto di attività presentato dal Comitato centrale o dal presidente; di fissare le direttive generali per l'attività dell'Associazione e l'approvazione dello Statuto.

Il Congresso nazionale si riunisce di regola una volta ogni tre anni.

Le modalità per la convocazione del Congresso e la nomina dei delegati saranno fissate nello Statuto dell'Associazione, appro-

vato dal Congresso, indetto rispettando la rappresentanza proporzionale fra gli iscritti all'Associazione.

Il primo Congresso sarà convocato con norme transitorie stabilite dal Consiglio nazionale ».

Art. 3.

L'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, numero 335, è sostituito dal seguente:

« Il Congresso nazionale elegge il presidente dell'Associazione e il Comitato centrale composto da 20 membri più il presidente.

I membri del Comitato centrale e il presidente devono essere invalidi o mutilati del lavoro regolarmente iscritti all'Associazione.

Il presidente ed i componenti del Comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Comitato centrale si riunisce di regola ogni 4 mesi, approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione ed elegge due vice presidenti dell'Associazione fra i suoi componenti.

Il Consiglio nazionale è composto dal presidente dell'Associazione che lo presiede, dai componenti del Comitato centrale e dai presidenti dei Consigli provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e formula voti e proposte.

Il Comitato centrale e il Consiglio nazionale devono altresì essere convocati quando un terzo dei rispettivi componenti ne avanza richiesta. Spetta al presidente l'obbligo di convocare il Comitato centrale e il Consiglio nazionale ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei sindaci è composto da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, e da quattro membri eletti dal

Congresso tra i mutilati ed invalidi del lavoro regolarmente iscritti all'Associazione ».

Art. 5.

L'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è sostituito dal seguente:

« I Consigli provinciali sono composti da nove membri i quali vengono eletti con voto diretto e segreto dai mutilati ed invalidi del lavoro di ogni provincia regolarmente iscritti all'Associazione.

Due posti devono essere riservati alla minoranza. I componenti i Consigli provinciali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Consigli provinciali eleggono nel loro seno il presidente. Si riuniscono di regola ogni due mesi o su richiesta di un terzo dei membri, e convocano l'Assemblea dei soci almeno una volta all'anno.

Il Collegio sindacale provinciale è composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e due invalidi del lavoro regolarmente iscritti all'Associazione, eletti contemporaneamente alla elezione del Consiglio provinciale ».

Art. 6.

L'articolo 10 della legge 21 marzo 1958, numero 335, è sostituito dal seguente:

« La soluzione delle contestazioni che possano sorgere nella elezione dei Consigli provinciali sono demandate al Comitato centrale che decide entro 30 giorni dalle elezioni ».

Art. 7.

Gli articoli 11 e 15 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sono soppressi.

Art. 8.

L'articolo 16 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è sostituito dal seguente:

« Il bilancio consuntivo, approvato dal Comitato centrale e corredato dalla relazione

del Collegio dei sindaci, deve essere presentato per la ratifica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di aprile dell'anno seguente quello cui si riferisce ».

Art. 9.

L'articolo 18 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è sostituito dal seguente:

« Mediante regolamento organico approvato dal Comitato centrale dell'Associazione e sottoposto per la ratifica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le norme per l'assunzione, lo stato giuridico, il trattamento economico e normativo, nonché la consistenza numerica di tutto il personale necessario al funzionamento degli uffici e dei servizi centrali e periferici della Associazione stessa ».